



## Ordinanza n. 474

**OGGETTO: L.R. n. 9/2010, D.G.R.T. n. 814/2016 – Riduzione del rischio di superamento dei valori limite per il parametro polveri sottili PM10 – Provvedimenti contingibili ed urgenti – MODULO 1**

### IL SINDACO

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

**VISTA** la "Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

**VISTO** il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" finalizzato ad ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

**VISTO** il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 "smaltimento dei rifiuti" comma 6 bis che prevede che *"le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)."*;

**VISTA** la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 4, che indica il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme



stabilite per gli inquinanti, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

- l'articolo 13, comma 3, che dispone che i Sindaci dei Comuni individuati con situazioni di rischio di superamento dei valori limite di inquinamento dell'aria ambiente mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

**CONSIDERATO** che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell'anno civile risulta essere di 35;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 964 del 12 ottobre 2015 "Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e al D. Lgs. 155/2010";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1182 del 09/12/2015 "Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi della L.R. 9/2010";

**PRESO ATTO** che il Comune di Bagno a Ripoli rientra nell'Agglomerato di Firenze, zona nella quale le amministrazioni comunali sono tenute ad approvare i PAC e mettere in atto provvedimenti per ridurre i rischi di superamento dei limiti del parametro polveri sottili PM10;

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale del 1 agosto 2016 n. 814 "L.R. 9/2010 Norme per la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti." con la quale la Giunta Regionale approva ai sensi della L.R. n. 9/2010 art. 2 comma 2 lett. g) le linee guida per la redazione dei Piani di azione Comunale (PAC);

**CONSIDERATO** che le linee guida sopra richiamate stabiliscono, al capitolo 5, di trattare all'interno dei PAC le azioni contingibili e urgenti da adottare al manifestarsi degli indici di criticità per la qualità dell'aria (ICQA);

**STABILITO** che gli indici di criticità potranno assumere due valori (crescenti) nel periodo che va dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno e che in particolare il valore 1, indipendentemente dal numero di superamenti dei valori limite delle polveri sottili PM10 e dalle condizioni meteorologiche risulterà sempre attivo per detto periodo con riferimento alle aree indicate nella DGR 1182/2015;

**STABILITO** inoltre che in forza del precedente punto nonché di quanto previsto al Pac, adottato da questa amministrazione con deliberazione del C.C. n. 131 del 26/11/2014 e adeguato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 14/11/2016 in ottemperanza a quanto richiesto dalla deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 814/2016, occorre attivare ordinanza



sindacale relativamente alle seguenti azioni:

- promozione delle buone pratiche attraverso informativa alla cittadinanza in merito alla mobilità consapevole;
- invito ai cittadini ad assumere comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato nel periodo critico, evitando l'accensione di fuochi liberi all'aperto e l'uso di legna in caminetti/stufe e riducendo l'orario di accensione per gli impianti termici alimentati a gasolio;
- richiamo all'obbligo di rispettare le disposizioni presenti nel Codice della Strada, relativamente alla necessità di spegnimento dei motori dei veicoli in sosta;

**PRESO ATTO** che la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze hanno sottoscritto nel settembre 2016 un protocollo d'intesa per il coordinamento delle azioni dei comuni dell'agglomerato di Firenze al fine dell'abbattimento delle polveri sottili e della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, istituendo apposito collegio tecnico rappresentato da almeno un membro per comune;

**PRESO ATTO** che nell'ambito di tale tavolo è stato stabilito di procedere all'adozione dell'ordinanza di cui trattasi, quale prima misura da adottare nell'ambito dei comuni dell'agglomerato per il contenimento dell'inquinamento da polveri sottili;

**RITENUTO** quindi di dover attivare provvedimenti contingibili al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 351/1999, coerentemente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010;

**RITENUTO** di dover annullare, con il presente atto, la propria precedente Ordinanza n. 5 del 13/01/2016 relativa all'attuazione dei provvedimenti del Modulo 1 in applicazione delle indicazioni normative antecedenti la D.G.R.T. 814/2016;

**RICHIAMATO** il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso;

### **ORDINA**

dal giorno 1 novembre al giorno 31 marzo di ogni anno (per l'anno 2016 la decorrenza è stabilita al giorno successivo a quello di adozione del presente atto):

**il divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali o altro, nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 metri s.l.m., come individuate nell'elaborato grafico allegato alla presente (allegato 1);**



## INVITA

la cittadinanza, nel periodo più critico per l'inquinamento atmosferico da PM10, ovvero nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno:

- al non utilizzo di legna in caminetti aperti, a meno che questi non siano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione e con l'esclusione delle aree non metanizzate;
- all'adozione di ulteriori comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato, quali:
  - contenere i consumi energetici, evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento (attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione, il controllo della temperatura massima, la corretta gestione degli accessi ai locali pubblici e esercizi commerciali, ecc.);
  - utilizzare il più possibile i mezzi pubblici o mezzi di trasporto non inquinanti negli spostamenti;

## RICHIAMA

l'obbligo di rispettare le disposizioni presenti nel Codice della Strada relative alla necessità di spegnimento dei motori dei veicoli in sosta.

## DISPONE

- l'annullamento della propria precedente Ordinanza n. 5 del 13/01/2016 e la sostituzione con la presente;
- la validità della presente ordinanza fino ad espresso atto di revoca;
- la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e avviso sui quotidiani locali;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Toscana - Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile ed alla Direzione Ambiente e Energia, Settore Energia e Inquinamenti, ad ARPAT, alla ASL;

## INCARICA

la Polizia Municipale e tutti gli Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

## AVVERTE



- che i trasgressori all'ordine impartito con il presente atto saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- che l'Amministrazione Comunale si riserva di implementare in seguito ulteriori provvedimenti, sulla base del numero e dell'entità dei superamenti che potranno verificarsi nel corso dell'anno.

### **INFORMA**

che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Bagno a Ripoli, lì 17/11/2016

IL SINDACO  
Francesco Casini